



## Città di Castelvetro

n. 45 dell'11 giugno 2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. ed ex art. 191 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. finalizzata allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani depositati nel territorio comunale a seguito dell'emergenza rifiuti generatasi per la temporanea chiusura delle discariche nel periodo dall'1.06.2018 al 7.06.2018, la riduzione delle quantità smaltibili e la carenza di impianti di biostabilizzazione dei rifiuti per scongiurare situazioni di grave pericolo alla salute pubblica e all'igiene ambientale.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- Considerato che con Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/2006 n. 2/Rif del 28.02.2018 e n. 3/Rif. del 8.03.2018 veniva prorogato, fino al 31.05.2018, il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Siculiana-Montallegro;
- che con D.D.G. n. 535 del 06.06.2018 dell'Assessorato Regionale dell'Energia – Dipartimento rifiuti, questo Comune è stato autorizzato a conferire i rifiuti solidi urbani, nel limite di trentasette tonn./die, rispetto al quantitativo precedentemente autorizzato di 45/T. giornaliere, presso gli impianti della Società Trapani Servizi S.p.A., ubicati in Trapani C/da Belvedere e C/da Montagnola Cuddia della Borraea;
- che nell'arco temporale intercorrente tra la scadenza del 31.05.2018, autorizzazione al nuovo conferimento rilasciata con il D.D.G. sopradescritto, e la contrattualizzazione con la Trapani Servizi S.p.A., sono intercorsi diversi giorni senza poter conferire i rifiuti.
- Che tale situazione ha generato l'abbancamento di diverse tonnellate di R.S.U. in maniera indiscriminata su tutto il territorio comunale;
- preso atto che tale situazione ha originato, considerate anche le particolari condizioni climatiche, una condizione di emergenza igienico-sanitaria;
- che la quantità di rifiuti autorizzata (trentasette tonn./die) non consente di smaltire le notevoli quantità di rifiuti già abbancate nel territorio durante il periodo di mancato conferimento, stante anche la chiusura della discarica di C/da Borraea nelle giornate festive;
- che l'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di un monitoraggio effettuato sul territorio comunale, ha individuato, come unico sito potenzialmente idoneo allo stoccaggio temporaneo, i Capannoni del Polo Tecnologico in atto in possesso della curatela fallimentare della Belice Ambiente S.p.A., già utilizzato due anni or sono per questo scopo, giusta Ordinanza del Presidente della Regione pro-tempore n° 12/RIF. del 22.07.2016;
- che nella giornata di ieri 10.06.2018 l'Ufficio Tecnico Comunale effettuando un sopralluogo ha rilevato all'interno dei capannoni del Polo Tecnologico la presenza di rifiuti abbancati due anni or sono dai Comuni autorizzati allo stoccaggio temporaneo, in occasione dell'emergenza dichiarata dal Presidente della Regione;
- le difficoltà organizzative della SRR Trapani Provincia Sud ed il dichiarato fallimento della Belice Ambiente S.p.A. - il cui Curatore Fallimentare, n.q. di Rappresentante Legale pro-tempore, è l'unico soggetto che ha nella disponibilità la dotazione impiantistica dell'A.R.O. -

oltre a comportare l'impossibilità di avvalersi di alcun impianto di biostabilizzazione dei rifiuti, determinando un significativo incremento dei costi, è causa, stante la complessità del servizio, di situazioni di crisi ambientale e pericoli per la salute pubblica ogni qualvolta si registrano criticità nel complessivo sistema dei rifiuti;

- sentiti il Giudice delegato alla gestione del Fallimento della Belice Ambiente S.p.A. ed il Curatore Fallimentare della stessa;

DATO ATTO, per le motivazioni sopradescritte:

- che ad oggi continua una situazione eccezionale e urgente che determina l'assoluta difficoltà di programmazione e una improrogabile necessità di un corretto svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale.
- che per smaltire i rifiuti accumulati sul territorio in uno con la contestuale ordinaria raccolta e l'aumento di produzione dovuto alla maggiore popolazione presente nel periodo estivo per i flussi turistici e la riduzione delle quantità conferibili nella discarica di Trapani Servizi, occorrono almeno tre mesi.
- Che l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 12/RIF. del 22.07.2016 disponeva l'attuazione del progetto della Belice Ambiente S.p.A., prot. n° 2766 del 22.07.2016, in deroga al Decreto AIA n° 995/2010 e del DDS n° 2106/2015 e autorizzava il deposito temporaneo e preliminare di emergenza di rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) di cui al punto D15 dell'Allegato B parte IV del Codice dell'ambiente;
- che si ritiene di dover dare ulteriore seguito al progetto della Belice Ambiente S.p.A. prot. 2766 del 22.07.2016 su cui si sono pronunciati tutti gli Enti competenti, per un periodo di novanta giorni e comunque fino alla fine dell'emergenza in atto. La quantità massima di rifiuti abbancabili in sito non dovrà superare un terzo di quella complessivamente autorizzata con la sopra citata Ordinanza Presidenziale n° 12/RIF. del 22.07.2016.
- che l'ordinanza Presidenziale n° 12/RIF. del 22.07.2016 descrive le caratteristiche proprie del progetto sopra citato e delle relative modalità gestionali;
- che, valutata la necessità di garantire la tutela della salute pubblica dei cittadini e dell'ambiente, è indispensabile l'emissione della presente, stante che allo stato non appaiono praticabili soluzioni alternative.
- che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare.
- che qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra esposta e dunque il rischio per un aumento del pericolo all'igiene ed alla sanità pubblica.

CONSIDERATO:

- il prevalente interesse pubblico rispetto alla disponibilità privatistica del bene "Polo Tecnologico";
- che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che, dunque, detta attività deve essere effettuata senza pericolo alcuno per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio per l'ambiente;
- che nel periodo estivo, a causa dei flussi turistici, la produzione di rifiuti aumenta fino a 55 tonn./die;
- che la concentrazione di consistenti abbancamenti di rifiuti, con riguardo alla consequenziale produzione di percolato, risulta di fatto ingestibile, anche per il pericolo derivante da eventuali ed avverse condizioni meteorologiche che possono procurare ulteriori problematiche.
- che per quanto sopra, si è in presenza della eccezionale ed indifferibile necessità di provvedere urgentemente con un rimedio che possa prontamente scongiurare la situazione di grave pericolo che potrebbe attentare alla salute pubblica e costituire grave pregiudizio per l'equilibrio e l'igiene ambientale.
- che un ritardato intervento potrebbe determinare notevoli pericoli di carattere igienico sanitario alla cittadinanza e che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e salvaguardia dell'igiene pubblica.
- che i rifiuti da conferire non sono della categoria "pericolosi" ai sensi del D. Lgs n. 152 del 2006 e D.M. del 27.9.2010.

- che lo stoccaggio presso un'area adeguata è più cautelare, dal punto di vista ambientale, rispetto alla giacenza di rifiuti su strada.
- Che per superare l'emergenza è sufficiente destinare all'uso una porzione di circa 1.000 mq del capannone sito all'interno del Polo Tecnologico e denominato *deposito temporaneo rifiuti R.S.U.* come individuato nell'allegata planimetria ed essendo lo stesso coperto e dotato di sistema di trasporto del percolato a due vasche di accumulo dedicate e di volume pari ad oltre sessanta mc.
- Che per l'uso corretto di detta porzione del capannone deve essere consentito l'accesso dalle strade interne del Polo Tecnologico come indicate nell'allegata planimetria.

#### PRESO ATTO:

- che l'art 198 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti.
- che il combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- che l'art 191 del D.Lgs. 152/06 prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

#### RITENUTO

- che queste ultime circostanze denotano evidenti problemi di ordine pubblico;
- che le deroghe normative di cui alla presente ordinanza sono imposte dalla eccezionale urgenza e necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;
- che operando in tal senso vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

VISTA la certificazione dell'A.S.P. di Trapani n. 3435 dell'11.06.2018 con la quale si attesta la grave situazione igienico-sanitaria derivante dall'abbancamento dei R.S.U. nel territorio comunale;

Accertata dall'Ufficio Tecnico la mancanza di impianti alternativi per lo stoccaggio provvisorio e il conferimento dei rifiuti;

PRESO ATTO degli esiti della riunione svoltasi presso la sede municipale il giorno 11 giugno 2018, alla presenza dei rappresentanti dell'ASP, dell'ARPA, della SRR Trapani sud, dei VV.FF.e del Libero Consorzio Comunale di Trapani dai quali si evincono i pareri favorevoli espressi dagli enti intervenuti;

Questa Commissione Straordinaria, in qualità di Ufficiale di Governo ex art. 54 del D.L.vo 267/2000, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla superiore normativa evidenziata in oggetto, con la presente;

#### DIFFIDA

chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente ordinanza.

#### ORDINA

Per la salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento di cui al Codice dell'Ambiente e per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, per la durata di giorni novanta dalla emissione della presente ordinanza e comunque fino alla cessazione della situazione di emergenza, al fine di evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria, di ordine pubblico e sociale;

- alla ditta Belice Ambiente S.p.A., nella persona del curatore fallimentare;
  - di consentire - in coerenza con quanto disciplinato dal Presidente della Regione Siciliana pro-tempore con Ordinanza n° 12/RIF del 22.07.2016, con la quale si disponeva l'attuazione del

progetto della Belice Ambiente SpA, prot. n° 2766 del 22.07.2016 - al Comune di Castelvetrano il conferimento e il deposito dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301), in via preliminare e temporanea, per un periodo di novanta giorni e comunque sino alla fine della emergenza in atto, presso una porzione di circa 1.000,00 mq del capannone denominato **deposito temporaneo rifiuti R.S.U.** come individuato nell'allegata planimetria ubicato all'interno del Polo Tecnologico sito a Castelvetrano in C/da Airone, rendendo disponibili sia gli spazi di accesso e parcheggio (anch'essi individuati nella citata planimetria) dei mezzi di trasporto dei rifiuti e ove se ne manifesti la necessità anche le aree necessarie all'eventuale installazione di impianti mobili per la biostabilizzazione del rifiuto;

- di fornire copia di tutte le autorizzazioni e/o pareri di cui è in possesso per l'impianto di che trattasi (ASP, Vigili del Fuoco, ARTA, ARPA, ecc.);
  - di fornire la necessaria collaborazione alla SRR Trapani Sud per la individuazione dei Comuni proprietari dei rifiuti ancora abbancati all'interno del Polo Tecnologico e la quantificazione degli stessi finalizzata alla emissione dei provvedimenti ordinativi di tutela ambientale e sanitaria;
  - di mantenere in essere i contratti per i servizi essenziali, per la guardiania, fornitura di energia elettrica e quant'altro necessario all'attuale funzionamento dell'impianto i cui costi effettivamente sostenuti saranno rimborsati a seguito di apposita rendicontazione.
- agli Uffici comunali di provvedere al recepimento degli eventuali pareri e/o autorizzazioni ulteriormente necessari per le attività in questione;
  - la quantità massima di rifiuti abbancabili in sito non potrà superare un terzo di quella complessivamente autorizzata con la citata Ordinanza presidenziale n° 12/RIF del 22.07.2016, i rifiuti devono rimanere abbancati per il tempo strettamente necessario al loro idoneo trattamento o trasporto in discarica;
  - il gestore dell'impianto dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientali, nonché di sicurezza sul lavoro.

#### DISPONE

- agli Uffici comunali competenti di predisporre gli atti consequenziali in ottemperanza alla presente ordinanza secondo le vigenti disposizioni.
- che alle eventuali spese si faccia fronte con i fondi inseriti nei pertinenti codici di bilancio dedicati al servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.
- che il Comando di Polizia Municipale provveda alla vigilanza, controllo ed esecuzione della predetta ordinanza.
- che il Dirigente del II settore e il Dirigente del III settore provvedano nell'ambito delle loro rispettive competenze, ad eseguire la presente ordinanza e comunque si conferisce mandato a tutti gli uffici competenti di assumere gli atti necessari e consequenziali al presente atto.
- che la presente ordinanza sia eseguita immediatamente.
- che il Responsabile del Servizio di Staff provveda alla notifica della presente ordinanza a:

Presidente del Consiglio dei Ministri  
([presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it))

Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare  
([MATTM@pec.minambiente.it](mailto:MATTM@pec.minambiente.it))

Ministro della salute  
([seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it))

Ministro dello Sviluppo Economico  
([gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it))

Prefetto di Trapani  
([protocollo.preftp@pec.interno.it](mailto:protocollo.preftp@pec.interno.it))

Presidente della Regione Sicilia  
([presidente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it))

Commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani  
([provincia.trapani@cert.prontotp.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotp.net))

Giudice Delegato del Fallimento della Belice Ambiente S.p.A.  
c/o Tribunale di Sciacca  
([valentina.stabile@giustizia.it](mailto:valentina.stabile@giustizia.it))

Belice Ambiente S.p.A. - Curatela fallimentare  
([giuseppeantonio.lentini@pec.commercialisti.it](mailto:giuseppeantonio.lentini@pec.commercialisti.it))

Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti.  
([dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it))

SRR Trapani Provincia Sud  
([srrtrapanisud@pec.it](mailto:srrtrapanisud@pec.it))

ASP di Trapani  
([direzione.generale@pec.asptrapani.it](mailto:direzione.generale@pec.asptrapani.it))

ARPA di Trapani  
([arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it))

Questore di Trapani  
([gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it))

Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani  
([ttp30336@pec.carabinieri.it](mailto:ttp30336@pec.carabinieri.it))

Comando di Polizia Municipale di Castelvetro  
([gbarresi@pec.comune.castelvetro.tp.it](mailto:gbarresi@pec.comune.castelvetro.tp.it))

- che la predetta ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi.
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente (Palermo), entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei 120 giorni dalla notifica.



dalla Residenza Municipale, 11 giugno 2018

II SETTORE SERVIZI TECNICI  
IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Antonino Di Como



per LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Dott. Salvatore Caccamo



IMPIANTO MOBILE DI TRITTOVAGLIATURA  
AUTORIZZATO CON DECRETO N. 171/1978  
DAL 01/01/79 AL 15/03/95



Area da Autorizzare come deposito temporaneo  
dei rifiuti aventi Codice Cer 200301

SCALA 1:1000